

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALL' ART. 184 COMMA 4 L.R. 65/2014 E S.M.I.**

**(approvati con deliberazione G.C. n. 100 del 14 aprile 2016)**

**ART. 1**

1. In base ai seguenti Criteri vengono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi ai soggetti realizzatori di opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 184 comma 4 L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. I Criteri avranno validità fino all'approvazione dei Criteri generali da parte del Consiglio Regionale, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo.

**ART. 2**

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce nel proprio Bilancio l'importo complessivo da destinare a contributi a favore dei soggetti realizzatori di opere di urbanizzazione secondaria.
2. Successivamente alla determinazione della somma di cui al comma 1., il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare, nelle forme che ritiene più opportune, un avviso per l'assegnazione dei contributi di che trattasi.
3. L'importo stabilito ai sensi del comma 1 è destinato a contributi a favore dei seguenti soggetti realizzatori di opere di urbanizzazione secondaria, così come definiti al successivo articolo 3:
  - a. a "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi";
  - b. a "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

**ART. 3**

1. Ai fini dei presenti Criteri si individuano quali soggetti realizzatori di opere di urbanizzazione secondaria le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
2. Per "Chiese ed altri edifici religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e le loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
3. Per "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" si intendono, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con esse o previste dagli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda quelle ancora da realizzare.

**ART. 4**

1. L'importo stabilito ai sensi dell'art. 2 comma 1 a favore dei soggetti realizzatori di opere di urbanizzazione secondaria così come definiti all'art. 4, potranno essere utilizzati dai medesimi per la realizzazione di opere di urbanizzazione nonché per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti.

**ART. 5**

1. Il Responsabile del procedimento procederà alla pubblicazione dell'avviso, all'istruttoria delle istanze, alla trasmissione delle richieste dei contributi alla Giunta e alla liquidazione del contributo, nonché a tutti gli adempimenti necessari ai fini dei presenti Criteri.
2. Il Responsabile del procedimento provvederà altresì ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie agli interessati, in particolare provvederà a comunicare l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., a comunicare gli estremi della delibera della Giunta Comunale di assegnazione dei contributi a tutti i richiedenti nonché a comunicare gli estremi di liquidazione del contributo.

**ART. 6**

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune di San Casciano V.P. improrogabilmente **entro il 30 settembre di ogni anno**, in relazione alla somma stabilita ai sensi dell'art. 2 comma 1.

2. La domanda dovrà contenere una descrizione sommaria ma esaustiva dei lavori edilizi per la cui realizzazione viene richiesto il contributo nonché indicare il preventivo delle spese da sostenere.

#### **ART. 7**

1. L'assegnazione dei contributi verrà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 8**

1. Al fine di ottenere il pagamento del contributo stesso, i medesimi dovranno presentare una richiesta di liquidazione corredata di una copia delle fatture relative ai lavori effettuati.
2. La richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere presentata entro i due anni successivi alla data della deliberazione di assegnazione di cui all'art. 7, pena la decadenza del contributo.
3. E' possibile richiedere pagamenti parziali del contributo fino a concorrenza dello stesso, a patto che le singole richieste di liquidazione vengano presentate entro i termini di cui al comma 2.